

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**n. 4 del 03-02-2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/07/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/07/2020 ad oggetto: "TARI (TASSA RIFIUTI) – determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art.107, comma 5 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18";

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF ;

CONSIDERATO che l'articolo 107, comma 5, D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- Si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- Si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli potranno essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO della deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 22/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le medesime tariffe Tari già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/04/2019;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Ruolo TARI elaborato per un importo di € 21.410,77, di cui € 20.391,19 per Tari ed € 1.019,58 per tributo provinciale per addizionale;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del Ruolo Tari per l'anno 2020; VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. n. 188/2011;

## **DETERMINA**

- 1. DI APPROVARE** il Ruolo Tari per l'anno 2020 per l'importo di € 21.410,77, di cui € 20.391,19 per Tari ed € 1.019,58 per tributo provinciale per addizionale;
- 2. DI DARE** atto che il ruolo come sopra approvato verrà riscosso direttamente da questo Comune in 3 rate, con scadenza 15/02/2021 - 15/03/2021 - 15/04/2021 o in un'unica soluzione con scadenza 15/02/2021;
- 3. DI DISPORRE** l'emissione di avvisi bonari ai contribuenti;
- 4. DI PRECISARE** che l'introito del ruolo sarà regolarmente previsto sulla risorsa Cap. n. 1029 del redigendo Bilancio di previsione 2021/2023;
- 5. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** l'importo relativo al Tributo Provinciale pari ad euro 1.019,58 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Isernia, imputandolo al Cap. 5068, del redigendo Bilancio di previsione 2021/2023;
- 6. CHE** il versamento della somma dovuta all'Amministrazione Provinciale di Isernia sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- 7. DI DARE** atto che il Ruolo Ordinario della Tassa di cui in discorso verrà riscosso in forma diretta, attraverso l'utilizzo dei modelli F24;
- 8. DARE ATTO** che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa;

**9. PRECISARE** che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO BUCCI DOMENICA

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 03-02-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-02-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 03-02-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO BUCCI DOMENICA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BUCCI DOMENICA